

Legge regionale 26 giugno 2014 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 10/03/2022

Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici.

Art. 26

(Modifica all' articolo 5 della legge regionale 8/2004)

1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 8/2004 è sostituito dal seguente:

<<2. Il Direttore generale svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) adotta il bilancio preventivo comprensivo del programma annuale di attività e le relative variazioni;
- b) adotta il conto consuntivo;
- c) predispone il regolamento concernente il funzionamento e le prestazioni esterne dell'ERSA;
- d) ha la rappresentanza in giudizio dell'ERSA con facoltà di conciliare e transigere;
- e) autorizza la stipulazione dei contratti;
- f) dirige la struttura assicurandone la funzionalità;
- g) trasmette alla Giunta regionale gli atti soggetti al controllo.>>.